

Abstract Autoriciclaggio

La Camera dei Deputati lo scorso 16 Ottobre ha approvato con 250 voti favorevoli, 76 contrari e 2 astenuti il disegno di legge n. 1642 sul rientro dei capitali, che prevede la possibilità dell'emersione e del rientro dei capitali detenuti all'esterno non precedentemente dichiarati.

Rispetto a precedenti provvedimenti simili – ad esempio l'ultimo Scudo Fiscale – l'autodenuncia non potrà essere anonima e si dovranno versare all'Erario tutte le tasse evase.

In tale ottica, il disegno di legge in oggetto introduce nel nostro ordinamento penale del reato di cd. “autoriciclaggio”.

L'art. 3 del disegno di legge in oggetto, prevede infatti:

- un aumento della pena pecuniaria per gli attuali reati di riciclaggio (648 bis c.p.) e reimpiego (648 ter c.p.) che passa da un minimo di € 1.032 a € 15.493 ad un minimo di € 5.000 a € 25.000;

- l'introduzione dell'art. 648 ter.1 – Autoriciclaggio – che, oltre a prevedere la pena pecuniaria sopra indicata, viene a sanzionare chi, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, sostituisce, trasferisce o impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente la provenienza illecita.

A norma del secondo comma la pena risulta ridotta da 1 a 4 anni (e multa da 2.500 a 12.500 euro) nel caso in cui il reato presupposto abbia una pena edittale inferiore nel massimo a cinque anni – secondo comma -.

Pena che tuttavia, ai sensi del comma 4, viene ad essere aumentata quando i fatti sono connessi nell'esercizio di un'attività bancaria, finanziaria o professionale, mentre, il successivo comma 5, prevede una riduzione fino alla metà, nei confronti di chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni.

Largo Cardinale Ildefonso Schuster 1
20122 Milano

Telefono: 02. 867283

Telefax : 02. 36795040

Mail: stefanonicastro@studiolegalenicastro.eu

PEC: stefano.nicastro@milano.pecavvocati.it

AVVOCATO
STEFANO NICASTRO

Come noto tale decisione è quindi in procinto di essere assunta sulla base di una notevole pressione – consolidatesi nel corso degli ultimi anni - da parte di organismi internazionali, quali ad esempio l'OCSE che nel Rapporto sull'Italia del 2011 rileva come una simile lacuna normativa rischi di indebolire la legislazione *anti bribery*; che dal Fondo monetario internazionale che, sin in un documento risalente al 2006, pur rilevando come la punibilità dell'autoriciclaggio non fosse stata inserita nelle 40 Raccomandazioni del GAFI, ne raccomanda nondimeno l'introduzione nel nostro ordinamento.

In attesa del testo definitivo che sarà approvato dai due rami del Parlamento – il disegno di legge è approdato da pochissimi giorni al Senato – possiamo tuttavia già incominciare a definire il perimetro di applicabilità di tale norma, fatte salve eventuali ulteriori modifiche, prendendo le mosse dalla Relazione Finale della cd. Commissione Greco per lo studio sull'autoriciclaggio.

Innanzitutto cos'è l'autoriciclaggio e che condotte viene a reprimere?

“Autoriciclaggio” è la condotta di riciclaggio posta in essere dall'autore, anche in concorso, del reato presupposto.

Essa rappresenta, - come è possibile leggere nella predetta relazione - quindi, la condotta tipica non solo di chi, dopo aver compiuto autonomamente il reato presupposto, provvede a sostituire, trasferire od occultarne i proventi per investirli e/o immetterli in attività produttive o finanziarie, senza avvalersi dei servizi di riciclaggio prestati da un soggetto terzo “riciclatore”; ma anche la condotta dello stesso soggetto “riciclatore” il quale, prima di prestare i “servizi” di riciclaggio, apporta un contributo rilevante al compimento del reato presupposto, concorrendo quindi in quest'ultimo con l'autore principale.

Nella vigente disciplina, infatti la fattispecie di riciclaggio non include alcuna delle due condotte richiamate.

Ai sensi dell'art. 648 bis c.p., infatti, il riciclaggio è punibile soltanto «*fuori dei casi di concorso nel reato*» presupposto.

Le disposizioni di tale articolo non colpiscono, a differenza della nuova fattispecie, né il riciclaggio compiuto autonomamente dall'autore del reato presupposto, né quello compiuto dal “riciclatore” che concorra anche nel compimento del reato presupposto.

Come nota bene di chiusura deve essere altresì osservato che si prevede altresì l'inserimento di tale nuova fattispecie di reato nel catalogo reati del D. Lgs. 231/2001 dettato in tema di responsabilità amministrativa degli enti.

Largo Cardinale Idefonso Schuster 1
20122 Milano

Telefono: 02. 867283

Telefax : 02. 36795040

Mail: stefanonicastro@studiolegalenicastro.eu

PEC: stefano.nicastro@milano.pecavvocati.it

AVVOCATO
STEFANO NICASTRO

Si tratta sicuramente – all'esito della sua entrata in vigore – di un provvedimento legislativo che, alla pari, della Direttiva 2014/57/UE sulle sanzioni penali in tema di *market abuse* – che tuttavia entrerà in vigore nel 2016 -modificherà di molto il quadro legislativo nel settore penale anche d'impresa.

Avv. Stefano Nicastro

Largo Cardinale Ildefonso Schuster 1
20122 Milano

Telefono: 02. 867283

Telefax : 02. 36795040

Mail: stefanonicastro@studiolegalenicastro.eu

PEC: stefano.nicastro@milano.pecavvocati.it